

# STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, IN SIGLA "F.A.S.S."

## Articolo 1 – Costituzione

In attuazione dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa, in sigla "F.A.S.S.", siglato in data 25 gennaio 2019 sottoscritto tra SISTEMA IMPRESA e CONFSAL, è costituito il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa, in sigla "F.A.S.S.", di seguito chiamato "Ente". L'Ente ha natura paritetica tra le Parti Sociali datoriali e dei lavoratori firmatarie l'Accordo Interconfederale sopra citato.

L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

## Articolo 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Crema. La durata è illimitata.

## Articolo 3 – Soci

Sono Soci dell'Ente:



- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA;
- la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL.

## Articolo 4 - Aderenti e iscritti

All'Ente aderiscono le imprese ed i lavoratori che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da Sistema Impresa e Confsal e/o da Sistema Impresa e Confsal unitamente alle rispettive federazioni di Settore ad esse aderenti.

Il Fondo è altresì aperto alle adesioni delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i C.C.N.L. sottoscritti tra le Parti Sociali di cui all'art. 3 ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali innanzi citate e desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni offerte dal fondo stesso.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi



la prosecuzione volontaria della contribuzione, previo parere vincolante dell'assemblea dei soci costituenti.

L'iscrizione all'Ente del lavoratore, avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente;
- b- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi.

#### Articolo 5 - Scopi e finalità

L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di Assistenza Sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

#### Articolo 6 - Organi Statutari

Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.


Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in caso di decadenza e/o di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità/onorabilità di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Tutti i componenti degli Organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti, anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel



più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.

Non possono essere nominati componenti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dell'Ente coloro che abbiano interessi in attività analoghe o correlate a quelle prestate dall'Ente, ovvero svolgano attività potenzialmente in conflitto di interessi con le relative cariche.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità/onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03.


Il Direttore assiste alle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne assume le funzioni di segretario.

#### Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta fino a 10 (dieci) rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati designati in modo paritetico dalle parti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

- a) nomina su designazione dei Soci, il Presidente (tra i membri del Consiglio Direttivo espressione di SISTEMA IMPRESA), il Vice Presidente (tra i membri del Consiglio Direttivo espressione della CONFISAL), i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale nonché le relative relazioni annuali, predisposti con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento dell'Ente, provvedendo all'invio degli stessi alle Organizzazioni socie;
- d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva all'unanimità dei soci le eventuali modifiche allo statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti i CCNL di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli altri Regolamenti e le eventuali modifiche agli stessi;
- g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;



h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il piano triennale dell'attività dell'Ente;

i) delibera all'unanimità dei soci lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza dei Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ad eccezione di quanto previsto alle lettere e) ed i), purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.

#### Articolo 8 - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo, è costituito fino 6 (sei) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, pariteticamente designati dalle parti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre sulla base di un calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, nonché ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente; è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail almeno 7 giorni prima della riunione, con contestuale invio della documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) coordinare la gestione dell'Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'Ente ed assicurando l'impiego delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;



- c) predisporre, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il rendiconto consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
- d) proporre all'Assemblea dei Soci il piano triennale dell'attività;
- e) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle Gestioni;
- f) proporre all'Assemblea dei Soci i Regolamenti;
- g) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
- h) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i) approvare, su proposta della Presidenza la pianta organica e l'organigramma dell'Ente in base alle esigenze operative;
- j) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore, provvedendo a stabilirne le relative competenze;
- k) accertare il possesso dei requisiti di moralità/onorabilità e professionalità previsti all'art. 6 del presente Statuto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 8bis – Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo è composto da un numero di membri stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Indirizzo è organo di orientamento strategico dell'Ente; propone al Consiglio di Amministrazione:


- linee strategiche e programmi annuali di attività;
- linee strategiche e programmi di ulteriore iniziative e progetti ritenuti utili al conseguimento degli scopi sociali dell'Ente.

Potrà svolgere studi, ricerche, monitoraggio e valutazioni ad esso affidati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Indirizzo potrà articolarsi in gruppi di lavoro inerenti singole tematiche e/o settori produttivi.



Perno Tommaso



Ai membri del Comitato di Indirizzo e/o ai componenti dei gruppi di lavoro spetta un compenso a copertura anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

#### Articolo 9 – Presidenza

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente;
- sovrintende al funzionamento dell'Ente, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva;
- può proporre all'Assemblea la nomina ad "invitato" nel Consiglio Direttivo di persone idonee al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione;


#### Articolo 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti designati dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e saranno designati d'intesa da CONFSAL e SISTEMA IMPRESA.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



## Articolo 11 – Entrate

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi ordinari, previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 4 del presente statuto o volontari;
- b) i contributi versati a titolo di quota d'ingresso una tantum;
- c) i contributi versati per i trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi frutto di specifici accordi di armonizzazione;
- d) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

## Articolo 12 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all'art. 11.


Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

## Articolo 13 - Esercizio economico

Il bilancio dell'Ente è unico. L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.



#### Articolo 14 - Scioglimento – Cessazione

Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie di cui all'art 7 lettere e) i).

In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

#### Articolo 15 – Regolamenti per l'attività ed il funzionamento dell'Ente

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni e di ogni altro regolamento che si renda necessario. I predetti regolamenti dovranno essere portati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16 – Rinvio alle leggi – Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'Assistenza Sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Cremona.

